

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1930/1999 della Commissione, del 9 settembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
★ Regolamento (CE) n. 1931/1999 della Commissione, del 9 settembre 1999, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾	3
★ Regolamento (CE) n. 1932/1999 della Commissione, del 9 settembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2220/85 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli	11
★ Regolamento (CE) n. 1933/1999 della Commissione, del 9 settembre 1999, relativo all'apertura di un contingente tariffario all'importazione di talune merci originarie dell'Islanda ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio	14
Regolamento (CE) n. 1934/1999 della Commissione, del 9 settembre 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	16
Regolamento (CE) n. 1935/1999 della Commissione, del 9 settembre 1999, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	18
Regolamento (CE) n. 1936/1999 della Commissione, del 9 settembre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999	20

1

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario (segue)

Regolamento (CE) n. 1937/1999 della Commissione, del 9 settembre 1999, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1758/1999	21
Regolamento (CE) n. 1938/1999 della Commissione, del 9 settembre 1999, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999	22
Regolamento (CE) n. 1939/1999 della Commissione, del 9 settembre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999	23

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1930/1999 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

(2) considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'9 settembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	103,9
	060	68,2
	999	86,1
0707 00 05	628	119,3
	999	119,3
0709 90 70	052	67,1
	999	67,1
0805 30 10	052	70,3
	388	78,4
	524	68,6
	528	66,9
0806 10 10	999	71,0
	052	81,0
	064	44,9
	400	231,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	119,2
	388	61,8
	400	52,7
	404	74,5
	508	20,3
	512	50,3
	528	20,1
	800	57,6
	804	48,3
	999	48,2
0808 20 50	052	79,0
	064	63,3
	388	71,8
0809 30 10, 0809 30 90	999	71,4
	052	98,6
	999	98,6
0809 40 05	052	44,6
	064	46,6
	066	73,6
	068	42,0
	400	130,3
	999	67,4

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1931/1999 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 1999**

**che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la
procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari
negli alimenti di origine animale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1308/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6 e 8,

- (1) considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;
- (2) considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;
- (3) considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);
- (4) considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;
- (5) considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

- (6) considerando che carprofen, emamectina, cefquinome, teflubenzurone e apramicina devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;
- (7) considerando che istidina, adenosina, relativi 5'-monofosfati, 5'-bifosfati, 5'-trifosfati, glicina, glutammina, acido glutammico, alanina, dossapramo, citidina, relativi 5'-monofosfati, 5'-bifosfati, 5'-trifosfati, cisteina, colina, chimotripsina, arginina, acido ialuronico, carnitina, apramicina, bromuro, sale di potassio, azametifos, acido aspartico, asparagina, citrullina, pepsina, valina, uridina, relativi 5'-monofosfati, 5'-bifosfati, 5'-trifosfati, tirosina, triptofano, tripsina, timidina, treonina, acido tiottico, sulfoguaiacolo, serina prolina, guanosina, relativi 5'-monofosfati, 5'-bifosfati, 5'-trifosfati, fenilalanina, vetra-butina, cloridrato e acido orotico e ornitina e metionina e lisina e leucina e isoleucina e inositolo e inosina e relativi 5'-monofosfati, 5'-bifosfati e 5'-trifosfati e piperonilbutossido devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;
- (8) considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, cumafos, cimiazolo e kanamicina devono essere inseriti nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90;
- (9) considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazioni dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE ⁽⁴⁾, per tener conto delle disposizioni del presente regolamento;
- (10) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 23.6.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 214 del 24.8.1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1999.

Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Agenti antinfettivi

1.2. Antibiotici

1.2.02. Cefalosporine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Cefquinome	Cefquinome	Suini	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene»	

1.2.10. Aminoglicosidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Apramicina	Apramicina	Bovini	1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 10 000 µg/kg 20 000 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano»

2. Agenti antiparassitari

2.2. Agenti che combattono gli ectoparassiti

2.2.4. Derivati dell'acilurea

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Teflubenzurone	Teflubenzurone	Salmonidi	500 µg/kg	Muscolo e pelle in porzioni naturali»	

2.3. Agenti che combattono gli endo- ed ectoparassiti

2.3.1. Avermectina

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Emamectina	Emamectina B1a	Salmonidi	100 µg/kg	Muscolo e pelle in proporzioni naturali».	

4. Agenti antinfiammatori

4.1. Agenti antinfiammatori non steroidei

4.1.1. Derivati dell'acido arilpropionico

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Carprofen	Carprofen	Bovini Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano Equidi	500 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Muscolo Grasso Fegato Rene»	

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Composti inorganici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Bromuro, sale di potassio	Tutte le specie da produzione alimentare»	

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Apramicina	Suini, conigli Ovini Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano Polli Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano	Esclusivamente ad uso orale
Azametifos	Salmonidi	
Doxapram	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	
Piperonilbutossido	Bovini, ovini, caprini, equidi	Esclusivamente ad uso topico»
Sulfoguaiacolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
Vetrabutina, cloridrato	Suini	

3. Sostanze generalmente riconosciute sicure

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Adenosina e derivati 5'-monofosfati, 5'-bifosfati e 5'-trifosfati	Tutte le specie da produzione alimentare	
Alanina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Arginina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Asparagina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Acido aspartico	Tutte le specie da produzione alimentare	
Carnitina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Colina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Chimotripsina	Tutte le specie da produzione alimentare	

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Citullina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Cisteina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Citidina e derivati 5'-monofosfati, 5'-bifosfati e 5'-trifosfati	Tutte le specie da produzione alimentare	
Acido glutammico	Tutte le specie da produzione alimentare	
Glutammina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Glicina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Guanosina e derivati 5'-monofosfati, 5'-bifosfati e 5'-trifosfati	Tutte le specie da produzione alimentare	
Istidina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Acido ialuronico	Tutte le specie da produzione alimentare	
Inosina e derivati 5'-monofosfati, 5'-bifosfati e 5'-trifosfati	Tutte le specie da produzione alimentare	
Inositolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
Isoleucina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Leucina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Lisina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Metionina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Omitina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Acido orotico	Tutte le specie da produzione alimentare	
Pepsina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Fenilalanina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Prolina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Serina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Acido tiottico	Tutte le specie da produzione alimentare	
Treonina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Timidina	Tutte le specie da produzione alimentare	

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Tripsina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Triptofano	Tutte le specie da produzione alimentare	
Tirosina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Uridina e derivati 5'-monofosfati, 5'-bifosfati e 5'-trifosfati	Tutte le specie da produzione alimentare	
Valina	Tutte le specie da produzione alimentare»	

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.05. Aminoglicosidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Kanamicina	Kanamicina	Conigli	100 µg/kg 100 µg/kg 600 µg/kg 2 500 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono l'1.1.2002»
		Bovini, ovini	100 µg/kg 100 µg/kg 600 µg/kg 2 500 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	
		Suini, polli	150 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 600 µg/kg 2 500 µg/kg	Latte Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene	

2. Agenti antiparassitari

- 2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti
- 2.2.2. Derivati dell'imminofenile tiazolidina

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Cimiazolo	Cimiazolo	Api	1 000 µg/kg	Miele	Gli LMR provvisori scadono l'1.7.2001»
		Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni

2.2.4. Organofosfati

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Cumafos	Cumafos	Api	100 µg/kg	Miele	Gli LMR provvisori scadono l'1.7.2001»

REGOLAMENTO (CE) N. 1932/1999 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 2220/85 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 5, 6, paragrafo 2, 7, paragrafo 3, 8, paragrafo 5, 9, paragrafo 2, 13, 16, paragrafo 2, 17, paragrafo 2, e 21, e le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati per quanto riguarda i prodotti agricoli, nonché altre disposizioni dei regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati che per la loro applicazione pratica prevedono una cauzione,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/98 ⁽⁸⁾, in particolare gli articoli 12 e 16,

(1) considerando che molte disposizioni dei regolamenti agricoli comunitari prevedono la costituzione di cauzioni ed il loro eventuale incameramento;

(2) considerando che per motivi di chiarezza è opportuno aggiornare i riferimenti a diversi regolamenti che definiscono il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/93 ⁽¹⁰⁾;

(3) considerando che per semplificare la gestione del regime delle cauzioni è opportuno modificare talune disposizioni concernenti la costituzione delle cauzioni, l'incameramento di piccoli importi e il calcolo degli interessi;

(4) considerando che gli articoli 31 e 32 del regolamento (CEE) n. 2220/85 prevedono che gli Stati membri trasmettano alla Commissione alcune informazioni concernenti l'applicazione del regime delle cauzioni;

(5) considerando peraltro che la procedura di liquidazione dei conti è stata modificata dal regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995 ⁽¹¹⁾, che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune, e dal regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «Garanzia» ⁽¹²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 896/97 ⁽¹³⁾;

(6) considerando che la comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (CEE) n. 2220/85 non presenta più sistematicamente lo stesso interesse per i servizi della Commissione che nel quadro della precedente procedura di liquidazione dei conti e che, d'altra parte, la nuova procedura di liquidazione dei conti ha comportato una semplificazione delle informazioni trasmesse dagli Stati membri;

(7) considerando che dette informazioni devono rimanere disponibili;

(8) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2220/85 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano le cauzioni previste dai seguenti regolamenti, o dai loro regolamenti di applicazione, salvo disposizione contraria dei regolamenti in causa:

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 73 del 21.3.1977, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU L 163 del 22.6.1985, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

⁽⁶⁾ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

⁽¹⁰⁾ GU L 310 del 14.12.1993, pag. 4.

⁽¹¹⁾ GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

⁽¹³⁾ GU L 128 del 21.5.1997, pag. 8.

a) regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti agricoli:

- regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (grassi) ⁽¹⁾,
- regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (latte e prodotti lattiero-caseari) ⁽²⁾,
- regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio (carni bovine) ⁽³⁾,
- regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio (sementi) ⁽⁴⁾,
- regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (ortofrutticoli) ⁽⁵⁾,
- regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (carni suine) ⁽⁶⁾,
- regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio (uova) ⁽⁷⁾,
- regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio (pollame) ⁽⁸⁾,
- regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio (riso) ⁽⁹⁾,
- regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio (foraggi essiccati) ⁽¹⁰⁾,
- regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (zucchero) ⁽¹¹⁾,
- regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli) ⁽¹²⁾,
- regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (vino) ⁽¹³⁾,
- regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio (carni ovine e caprine) ⁽¹⁴⁾,
- regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (cereali) ⁽¹⁵⁾,
- regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio (tabacco greggio) ⁽¹⁶⁾,
- regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio (prodotti della pesca e dell'acquacoltura) ⁽¹⁷⁾;

b) regolamento (CEE) n. 525/77 (conserve di ananassi);

c) regolamento (CE) n. 1554/95 (regime di aiuto per il cotone) ⁽¹⁸⁾;

d) regolamento (CEE) n. 1765/92 (regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi) ⁽¹⁹⁾.

- ⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.
- ⁽²⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.
- ⁽³⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.
- ⁽⁴⁾ GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1.
- ⁽⁵⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
- ⁽⁶⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.
- ⁽⁷⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.
- ⁽⁸⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.
- ⁽⁹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
- ⁽¹⁰⁾ GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1.
- ⁽¹¹⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.
- ⁽¹²⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.
- ⁽¹³⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
- ⁽¹⁴⁾ GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.
- ⁽¹⁵⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
- ⁽¹⁶⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.
- ⁽¹⁷⁾ GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.
- ⁽¹⁸⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.
- ⁽¹⁹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12.»

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle cauzioni costituite per garantire il pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione previsti dal regolamento (CEE) n. 2913/92 (*).

(*) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.»

3) All'articolo 5, paragrafo 1, «100 ECU» è sostituito da «500 EUR».

4) All'articolo 5, è soppresso il testo del paragrafo 3.

5) All'articolo 12, paragrafi 2 e 3, «20 ECU» è sostituito da «60 EUR».

6) All'articolo 12, paragrafo 4, è soppresso il secondo comma.

7) All'articolo 29, paragrafo 2, «20 ECU» è sostituito da «60 EUR».

8) All'articolo 29, paragrafo 3, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

«Quando in seguito all'esito del ricorso viene chiesto all'interessato di pagare entro trenta giorni l'importo incamerato, lo Stato membro può considerare, per il calcolo degli interessi, che il pagamento è effettuato il ventesimo giorno successivo alla data della richiesta.»

9) Nell'intestazione del titolo VII la parola «Comunicazioni» è sostituita da «Informazioni».

10) Il testo dell'articolo 31 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 31

1. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione, per ciascun esercizio, i dati relativi al numero totale e all'importo totale delle cauzioni incamerate, indipendentemente dalla fase raggiunta dalla procedura di cui all'articolo 29, indicando separatamente quelle accreditate ai bilanci nazionali e quelle accreditate al bilancio comunitario.

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono rilevati per tutte le cauzioni incamerate di importo superiore a 1 000 EUR e per ciascuna delle disposizioni comunitarie che prevedono la costituzione di una cauzione.

3. I dati riguardano sia le somme pagate direttamente dagli interessati, sia quelle recuperate mediante il realizzo della cauzione.»

11) Il testo dell'articolo 32 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 32

Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione i dati seguenti:

- a) i tipi di istituti abilitati a prestare garanzie, nonché i requisiti necessari;
- b) i tipi di cauzioni accettate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, nonché le relative condizioni.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 1933/1999 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 1999**

relativo all'apertura di un contingente tariffario all'importazione di talune merci originarie dell'Islanda ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambio per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 1999/492/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, riguardante la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 ⁽⁵⁾, ha codificato le disposizioni in materia di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica;
- (2) considerando che occorre aprire, per l'anno 1999, il contingente previsto al punto III, paragrafo 3, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Islanda,

dall'altra, riguardante il protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda;

- (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° agosto 1999 al 31 dicembre 1999, le merci originarie dell'Islanda che figurano all'allegato del presente regolamento sono soggette ai dazi indicati in tale allegato entro i limiti del contingente annuo ivi menzionato.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dagli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente	Aliquota del dazio applicabile			
09.0799	1704 90 10	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) di cui al codice NC 1704 90	300 tonnellate	50 % dell'aliquota del dazio applicabile ai paesi terzi ⁽¹⁾ con un massimo di 35,15 EUR/100 kg			
	1704 90 30						
	1704 90 51						
	1704 90 55						
	1704 90 61						
	1704 90 65						
	1704 90 71						
	1704 90 75						
	1704 90 81						
	1704 90 99						
		1806 32 10			Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao di cui ai codici NC 1806 32 e 1806 90		
		1806 32 90					
		1806 90 11					
		1806 90 19					
		1806 90 31					
		1806 90 39					
		1806 90 50					
		1806 90 60					
		1806 90 70					
		1806 90 90					
		1905 30 11			Biscotti con aggiunta di edulcoranti; cialde e cialdini		
		1905 30 19					
		1905 30 30					
		1905 30 51					
		1905 30 59					
		1905 30 91					
		1905 30 99					

⁽¹⁾ Aliquota del dazio per i paesi terzi: aliquota costituita dal dazio ad valorem più, se del caso, l'elemento agricolo, limitato all'aliquota massima se la TDC lo prevede.

REGOLAMENTO (CE) N. 1934/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 settembre 1999****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;
- (2) considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾;
- (3) considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

- (4) considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;
- (5) considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;
- (6) considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;
- (7) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 settembre 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	37,00
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	34,50
1001 90 99 9000	03	17,00	1101 00 15 9150	01	31,75
	02	0	1101 00 15 9170	01	29,50
1002 00 00 9000	03	56,00	1101 00 15 9180	01	27,50
	02	0	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	24,75	1102 10 00 9500	01	90,00
	02	0	1102 10 00 9700	—	—
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	01	15,00 ⁽²⁾
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	01	13,40 ⁽²⁾
1005 90 00 9000	01	—	1103 11 10 9900	—	—
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9200	01	15,00 ⁽²⁾
1008 20 00 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein.

⁽²⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1935/1999 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 1999
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

(1) considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

(3) considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

(4) considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

(5) considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

(6) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 settembre 1999, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12	4° term. 1	5° term. 2	6° term. 3
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	0	-1,00	-3,00	-5,00	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	03	0	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	—	—
	02	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	-1,37	-4,11	-6,85	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	-1,28	-3,84	-6,40	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	-1,18	-3,54	-5,90	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	-1,09	-3,27	-5,45	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	-1,02	-3,06	-5,10	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(¹) Le destinazioni sono identificate come segue:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Stati Uniti, Canada e Messico.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1936/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 settembre 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

- (1) considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/1999 della Commissione ⁽⁵⁾;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

- (3) considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 3 al 9 settembre 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 34,74 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 1937/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 settembre 1999****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1758/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

- (1) considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1758/1999 della Commissione ⁽⁵⁾;
- (2) considerando che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura

prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara;

- (3) considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima o una tassa minima;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 3 al 9 settembre 1999, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1758/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 210 del 10.8.1999, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1938/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 settembre 1999****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

- (1) considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1707/1999 della Commissione ⁽⁵⁾;
- (2) considerando che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura

prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara;

- (3) considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima o una tassa minima;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 3 al 9 settembre 1999, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 55.

REGOLAMENTO (CE) N. 1939/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 settembre 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CE) n. 1897/1999 della Commissione, del 2 settembre 1999, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 8,

- (1) considerando che una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1897/1999;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1897/1999 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE)

n. 1766/92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima;

- (3) considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 3 al 9 settembre 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 59,80 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 233 del 3.9.1999, pag. 10.